



## CONDIZIONI DI CONTRATTO

## PREMESSA

---

Il contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di Contratto che seguono;
- da quanto stabilito nella Polizza e nelle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

## PARTE I - PRESTAZIONI

---

### ART. 1 PRESTAZIONI

---

Con il presente contratto la Società si impegna a pagare, alla scadenza contrattuale pattuita, ai Beneficiari il capitale assicurato e rivalutato secondo le modalità indicate al successivo Articolo 13.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente può richiedere di percepire annualmente la rivalutazione della prestazione sotto forma di cedola. In tal caso, alla scadenza del contratto, il capitale corrisposto sarà pari al capitale inizialmente assicurato.

In caso di decesso del Contraente, la Contraenza della Polizza viene attribuita con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione Beneficiaria, ai Beneficiari designati per tale evento; è fatta salva la possibilità di successiva modifica del beneficio da parte del Contraente subentrante secondo le modalità di legge.

### ART. 2 FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

---

Il Contraente può richiedere per iscritto, prima della scadenza del contratto, che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato. La Società comunicherà, prima del termine del differimento, le condizioni alle quali può avvenire tale differimento. Il Contraente ha la facoltà di non accettare tali condizioni, revocando così la richiesta.

### ART. 3 OPZIONI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

---

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale (originaria o prorogata), il capitale assicurato alla scadenza potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante all'Assicurato;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché, l'Assicurato sia in vita;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un'altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Le rendite annue vitalizie di opzione sopra indicate sono corrisposte in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non possono essere riscattate durante il periodo di corresponsione.

La Società comunica, dopo aver ricevuto la richiesta di conversione, le condizioni che regolano le rendite vitalizie su riferite e le modalità di rivalutazione delle stesse.

Il Contraente ha la facoltà di non accettare tali condizioni, revocando così la richiesta.

**ART. 4 BENEFICIARIO**

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in Polizza può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, alla scadenza contrattuale, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

**PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO****ART. 5 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente la Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato premio unico ed il Contraente abbia ritirato l'originale di Polizza. Qualora la Polizza preveda data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

**ART. 6 DIRITTO DI RECESSO**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la Polizza sottoscritta dalla Società, dando comunicazione alla stessa con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione della Polizza purché siano indicate nella Proposta.

## PARTE III - PREMIO

---

### ART. 7 PAGAMENTO DEL PREMIO

---

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, il cui ammontare è indicato in Polizza. Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza. Il versamento del premio può essere effettuato tramite bonifico bancario.

## PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI

---

### ART. 8 RISCATTO

---

La Polizza è riscattabile, totalmente o parzialmente (con un massimo di due volte all'anno), su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso un anno dalla decorrenza della stessa. Il valore di riscatto è uguale all'importo del capitale, quale risulta rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria, ulteriormente rivalutato fino alla data della richiesta. La misura di rivalutazione del capitale, per il periodo di tempo che intercorre tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto sarà determinata, con le modalità previste al punto A) dell'Art.13, utilizzando il rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della richiesta. Il valore del riscatto parziale è determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale considerando solo la parte del capitale assicurato che il Contraente intende riscattare a condizione che il capitale assicurato residuo sia superiore a Euro 50.000. Il contratto parzialmente riscattato resterà in vigore per il capitale residuo che continuerà a rivalutarsi secondo quanto previsto all'Art. 13.

### ART. 9 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

---

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare il capitale assicurato. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

## PARTE V - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

---

### ART. 10 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

---

Per tutti i pagamenti della Società deve essere presentata richiesta scritta indirizzata alla Direzione della Società, accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto che dovranno presentare anche la fotocopia di un documento di identità valido.

Per i pagamenti in caso di vita dell'Assicurato la richiesta deve essere accompagnata da un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato qualora l'Assicurato ed il Beneficiario siano persone diverse. Per i pagamenti di rendita vitalizia la corresponsione viene effettuata alle scadenze di rata indicate nel documento di Polizza.

L'erogazione della rendita cessa con la prima scadenza di rata successiva alla morte dell'Assicurato.

Eventuali rate scadute e pagate successivamente a tale evento vanno restituite alla Società.

Il Beneficiario ritira la rendita e ne dà quietanza. Quando il Beneficiario è persona diversa dall'Assicurato, ed in ogni caso, quando il pagamento viene effettuato a mezzo banca, ad ogni anniversario di Polizza deve essere prodotto un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato. La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa dietro consegna dell'originale di Polizza comprensivo delle eventuali appendici, nel caso in cui il contratto, a pagamento effettuato, si estingua. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione della Società in Torino.

#### **ART. 11 IMPOSTE E TASSE**

Tasse e imposte presenti e future relative al contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario ed aventi diritto.

#### **ART. 12 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un consumatore - quale definito dall'Art. 1469 bis, secondo comma del Codice Civile - il foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del consumatore medesimo.

### **PARTE VI - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI**

#### **ART. 13 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

La presente Polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di capitalizzazione alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle Condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "AURIS", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

##### **a) Misura di Rivalutazione**

La Società dichiara mensilmente, entro la fine del mese che precede quello della data della ricorrenza anniversaria del contratto, il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata.

L'aliquota di retrocessione attribuita ai contratti è pari al 97%. Il rendimento attribuito al contratto si ottiene moltiplicando l'aliquota di retrocessione per il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricor-

renza annuale del contratto, determinato con i criteri indicati al punto 8) dell'Art.14 "Regolamento della Gestione Interna Separata". Il rendimento attribuito non può comunque risultare superiore al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata diminuito di mezzo punto percentuale. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento testé definito.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%.

**b) Rivalutazione del capitale assicurato**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, compreso quello coincidente con la data di scadenza, verrà calcolata la rivalutazione annua del capitale assicurato che si ottiene moltiplicando il capitale investito in vigore all'anniversario precedente per la misura di rivalutazione definita al precedente punto.

Qualora il contraente abbia optato per la liquidazione della cedola, tale importo verrà annualmente corrisposto, in caso contrario verrà sommato al capitale assicurato in vigore all'anniversario precedente. Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

**ART. 14    REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “AURIS”**

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato AURIS (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L’investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente

suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.  
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.  
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.